

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 430-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

(V. Stampato n. 430)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 febbraio
1985 (V. Stampato Camera n. 2620)*

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 luglio 1985*

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1

*(Istituzione e composizione
del Consiglio dei consulenti economici)*

1. È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il Consiglio dei consulenti economici cui è affidato il compito di:

1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;

2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle Amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale;

3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro;

4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

2. Il Consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, è composto da 12 membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Istituzione e composizione
del Consiglio dei consulenti economici)*

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. I membri ed il segretario del Consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati.

4. Il Consiglio dei consulenti economici può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere.

5. Il Consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.

Art. 2.

(Sistema informativo)

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico di 300 unità di personale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi profili professionali.

4. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma potranno essere stabiliti, a favore del personale addetto al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, particolari compensi diretti a retribuire la particolare attività di lavoro in relazione all'esigenza dell'elevato rendimento e produttività degli impianti, nonché alla specifica formazione ed aggiornamento professionale, alla gravosità dei turni di lavoro ed ai rischi connessi.

5. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.

6. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

7. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Servizi provinciali)

1. È istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza, il servizio ispettivo delle Ragionerie provinciali dello Stato il quale è composto dai dirigenti superiori con funzioni di ispettori generali e dai primi dirigenti con funzioni di ispettori capo di cui al quadro M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

2. I compiti e le attribuzioni degli ispettori addetti alle verifiche alle Ragionerie provinciali dello Stato sono fissati dall'articolo 174 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno stabiliti la struttura organizzativa ed i criteri e le modalità per il funzionamento del servizio ispettivo di cui al precedente comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 4.

(Adeguamento degli organici)

1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° lu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Servizi provinciali)

Identico.

Art. 3.

(Adeguamento degli organici)

1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

glio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità, ivi comprese le 300 unità di personale da destinare al sistema informativo di cui al precedente articolo 2.

2. Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati i posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto, di ispettore generale, di capo servizio e di vice consigliere ministeriale aggiunto. Saranno, altresì, determinate, sempre con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, le Ragionerie provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.

Art. 5.

*(Qualifiche funzionali
e profili professionali)*

1. In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alla Ragioneria generale dello Stato in materia economico-finanziaria, è istituita la qualifica funzionale nona per l'espletamento delle seguenti attività: coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio, svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali, effettuare ricerche e studi dei fenomeni di politica economica, finanziaria e sociale.

2. La dotazione organica della qualifica di cui al precedente comma nel ruolo dei ser-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità.

2. *Identico.*

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

vizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed in quello delle Ragionerie provinciali è pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nei predetti ruoli con qualifica di ispettore generale ad esaurimento o di direttore di divisione ad esaurimento od equiparata.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento della Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica di cui al comma 1 del personale appartenente a detti ruoli nei confronti del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. I posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzionari della *ex* carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, o che siano stati assunti a seguito di concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, al maturare di nove anni di servizio effettivo nella *ex* carriera direttiva ovvero al maturare dell'anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella *ex* qualifica di direttore di sezione od equiparata.

5. Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

6. I posti disponibili nella ottava qualifica funzionale sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo e con le modalità di cui al comma precedente, ai funzionari della *ex* carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge 11 luglio 1980, n. 312, o che siano stati assunti a seguito di concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della nona qualifica, al personale inquadrato nella stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

8. La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del tesoro — previo parere del consiglio di amministrazione — di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, saranno determinate le dotazioni organiche di tutte le qualifiche, tenuto conto, per ciascuna qualifica, delle esigenze di funzionalità e di operatività dei servizi centrali e provinciali.

10. Ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi del precedente comma, la dotazione organica cumulativa dei ruoli dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle *ex* carriere degli impiegati ed operai, ivi comprese quelle dei ruoli ad esaurimento, esistenti alla data del 1° gennaio 1978 e dell'aumento di organico di cui al precedente articolo 4.

11. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, valgono i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo che per la nona qualifica funzionale, di cui al comma 1, per la definizione della quale si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nistri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione paritetica composta da un Sottosegretario di Stato per il tesoro che la presiede, da quattro funzionari rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonché da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

12. Per tutto il personale della Ragioneria generale dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui al comma precedente, saranno definiti i profili professionali in armonia con quanto stabilito dalla commissione prevista dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, qualora il relativo provvedimento non sia esecutivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Reclutamento)

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente articolo 4, comma 1, che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nel successivo articolo 10.

2. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Reclutamento)

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente articolo 3, comma 1, che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nel successivo articolo 8.

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle sopresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

3. In deroga al disposto del precedente comma è data al Ministro del tesoro la facoltà di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale con appositi *tests* bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

4. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 7.

(Servizi ispettivi di finanza)

1. Il quadro L della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.

3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle *ex*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 5.

(Servizi ispettivi di finanza)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

4. Il concorso di cui al precedente comma si svolge secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.

5. Al colloquio sono ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.

6. Il concorso non si intende superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.

7. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da segretario un funzionario della *ex* carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.

9. L'attività di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di finanza è curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali è preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma può essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge.

Art. 8.

(Missioni di lunga durata)

1. Agli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato inviati in missione di durata non inferiore a 30 giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è data facoltà di chiedere, con opzione giornaliera e comunque dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione, limitatamente ai giorni successivi al trentesimo.

2. Detto rimborso non può eccedere, per ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della tabella A ed 1 della tabella D allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di lire 15.000 per il rimanente personale, somme alle quali sono rispettivamente ridotte le spese eventualmente documentate in eccedenza.

3. Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi di cui al precedente comma 2 possono essere aumentati annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, dello stesso incremento subito dall'indennità di trasferta in applicazione dell'articolo 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Missioni di lunga durata)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Nel caso di missioni che si protraggano oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori di finanza di cui al comma 1, può essere consentito, a richiesta e previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, di rientrare nella sede di servizio, con cadenza non inferiore a 30 giorni, in occasione di fine settimana lavorativa o di più giornate festive consecutive.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

(Disciplina delle reggenze)

1. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 10.

(Conferimento dei posti)

1. I posti di primo dirigente del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle, sono conferiti:

a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.

(Disciplina delle reggenze)

Identico.

Art. 8.

(Conferimento dei posti)

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. Coloro che intendano partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore dei servizi centrali, provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della presente legge, sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento, nei limiti dei contingenti di qualifica e di profilo professionale quali determinati secondo le modalità previste nel precedente articolo 5, del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.

Art. 11.

(Onere finanziario)

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto — ai fini del bilancio triennale 1985-87 — al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Onere finanziario)

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

QUADRO I — DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	102	Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale e capo servizio	55
			Direttore di ragioneria centrale	26
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Dirigente di segreteria della Ragioneria generale dello Stato	1
E	Primo dirigente	232	Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali e regionali; Vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio dei ragionieri e presso il consiglio dei consulenti economici	232
		334		

QUADRO L — DIRIGENTI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	70	Ispettore generale	70
E	Primo dirigente	80	Ispettore capo	80
		150		

QUADRO M — DIRIGENTI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	40	Ispettore generale	13
			Direttore di ragioneria provinciale delle sedi più importanti	27
E	Primo dirigente	97	Direttore di ragioneria provinciale; Vice direttore di ragioneria delle sedi più importanti o Ispettore capo	97
		137		

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

QUADRO I — DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Identico.

QUADRO L — DIRIGENTI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA

Identico.

QUADRO M — DIRIGENTI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Identico.